



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 4 aprile 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 4 aprile 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) **Reclamo agente calciatori MOGGI Alessandro** **RESPINTO**
avverso le sanzioni della deplorazione e quella pecuniaria di €15.000,00 per violazione degli artt. 12 comma 3, 10 comma 1 e punto VII del Codice di Condotta Professionale di cui al Regolamento per l'attività di Agenti di Calciatori (Delibera della Commissione Agenti dei Calciatori nella seduta disciplinare del 20.09.2004 – Com. Uff. 112/A del 21.9.2004)
- 2) “ **LIBERTAS RAINBOW** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Libertas Rainbow/Viagrande Calcio dell'1.2.2005 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Com. Reg. Sicilia – Com Uff. n. 57 del 23.2.2005)
- 3) “ **A. CUC. C. PREGIATO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.1, C.G.S.
avverso decisioni merito gara A. CUC. C. Pregiato/S. S. Nuceria del 30.1.2005 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Com. Reg. Campania – Com. Uff. n. 71 del 24.2.2005)
- 4) “ **A.S. BUGUGGIATE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività
avverso decisioni merito gara Gazzadaschianno/Buguggiate del 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 del 24.2.2005)

- 5) “ **A.S.D. ARETUSA CALCIO** **RINVIATO**, su istanza di parte, alla riunione del 7 aprile 2005
avverso le sanzioni dell’ammenda di €1.000,00 ad essa reclamante, la squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2005 e l’inibizione fino al 31.12.2005 al Sig. D’Amico Salvatore (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 17.2.2005)
- 6) **Reclamo A.S.D. FRANCAVILLA** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera avverso decisioni merito gara ed infligge alla società Telusiano la Telusiano/Francavilla del 22.1.2005 (Delibera sanzione sportiva di perdita della gara a della Commissione Disciplinare presso il fianco indicata con il punteggio di 0 – 3 Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005)
- 7) “ **S. S. MONTEROSI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 avverso decisioni merito gara A.S.D. n.1 C.G.S.
Vasanello/Monterosi del 30.1.2005 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Com. Reg. Lazio – Com. Uff. n.68 del 24.2.2005)
- 8) “ **G.S. BERTONI PRO PONTECAGNANO** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Bertoni Pro Pontecagnano/Sei Casali del 27.11.2004 (delibera della Commissione Disciplinare presso Com. Reg. Campania – Com. Uff. n. 73 del 6.3.2005)
- 9) “ **Pol. ROSETANA CALCIO** **RESPINTO**
avverso le sanzioni dell’ammonizione al Sig. Iaconi Pietro, allora Presidente della società, e dell’ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 2 comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 233 del 2.3.2005)
- 10) “ **FANO CALCIO** **RESPINTO**
avverso le sanzioni dell’ammonizione al Sig. Giovannelli Mirco, Presidente della società, e dell’ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 2 comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 247 del 9.3.2005)